



### **Prassi amministrativa**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la propria circolare n. 9 E del 24.04.2013 con la quale ha fornito interessanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

Questi si possono così riassumere:

1. Per le associazioni sportive che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91, la mancata tenuta del modello previsto dal DM 11.02.1997 (registro dove riportare, per totale mensile, i proventi di natura commerciale conseguiti) o la mancata conservazione delle fatture di acquisto, sarà sanzionata solo con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del d.lgs. 18.12.1997 n. 471 (sanzione da euro 1032 ad euro 7746) e non con la decadenza del regime tributario di cui alla legge 398/91 sempre che gli inadempimenti non precludano all'amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.
2. Per le associazioni sportive che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91, la mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5 comma quinto del D.M. 26.11.1999 n. 473 (obbligatorio in presenza di raccolte occasionali di fondi o in presenza di due eventi annui i cui incassi non superino € 51.645,69) sarà sanzionata sempre con quanto previsto dal d.lgs. 471/1997 ma non produrrà la perdita del diritto di applicare la legge 398/91, purchè i dati da inserire in detto rendiconto siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico.
3. Le violazioni formali degli obblighi statuari concernenti la democraticità e uguaglianza di tutti gli associati non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro possa far perdere le agevolazioni alle sportive, qualora sulla base di una valutazione globale della operatività della associazione risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento della effettività del rapporto associativo.

### **Legislazione**

Sul sito del Ministero della Salute è apparso il comunicato che annuncia l'avvenuta sottoscrizione, da parte dei Ministri competenti, del decreto ministeriale sulla: "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita". E' la disposizione di cui si attendeva la pubblicazione prevista dall'art. 7 comma 11 del decreto salute e sviluppo del 2012.

Al momento non si conosce ancora l'articolato che non è ancora in vigore non essendo ancora apparso in Gazzetta Ufficiale.

I contenuti anticipati dal comunicato non possono non preoccupare in quanto l'estensione e la frammentazione degli obblighi porta necessariamente a incrementare gli adempimenti e le

incertezze applicative.

Quello che appare chiaro (e non sappiamo con quanto piacere accolto dagli organizzatori di grandi eventi sportivi di massa) è la necessità, comunque e in tutti i casi in cui sia svolta attività sportiva a carattere organizzato del certificato medico e, in presenza di "attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i km. 20 o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci .... verranno effettuati accertamenti supplementari". Speriamo che la lettura dell'articolo ci illumini sotto questo profilo.

### **Giurisprudenza**

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, con sentenza 13 MARZO 2013, N. 71, ha statuito che una polisportiva, dotata di personalità giuridica, si estingue solo con la cancellazione dal registro delle imprese e che la presentazione del ricorso, come tale, vanifica l'eccezione di scioglimento dell'ente medesimo.

***Studio Legale Associato Martinelli Rogolino***



---

Questa è la Newsletter dello  
**Studio Legale Associato Martinelli Rogolino.**